
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Il giudizio di accertamento ex art. 548 c.p.c. non ha rilevanza limitata alla sola azione esecutiva

Il giudizio di accertamento ex art. 548 c.p.c. non ha rilevanza limitata alla sola azione esecutiva, dovendo lo stesso concludersi - anche in conformità ai principi di celerità, concentrazione e coerenza processuale che informano il giusto processo ex art. 111 Cost. - con una sentenza dal duplice contenuto di accertamento, l'uno avente ad oggetto il diritto di credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato; l'altro - di rilevanza meramente processuale, attinente all'assoggettabilità del credito pignorato all'espropriazione forzata - efficace nei rapporti tra creditore procedente e terzo debitor debitoris e come tale rilevante ai soli fini dell'esecuzione in corso, secondo la forma dell'accertamento incidentale ex lege.

Ne consegue che nel giudizio incidentale di cui all'art. 548 c.p.c. sono ammissibili le questioni di competenza, giurisdizione, litispendenza.

Tribunale di Bologna, sezione quarta, sentenza del 6.12.2013

...omissis...

Tanto premesso il ricorso va rigettato in quanto infondato per le seguenti ragioni di diritto.

In limine osserva questo giudice come l'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte resistente presuppone la delimitazione dell'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.

Invero se si propende per la tesi meno recente sostenuta da parte della dottrina e giurisprudenza (Cass. SS.UU. 6460/85; Cass. SS.UU. 6461/85; Cass. SS.UU. 2346/85; Cass.7192/2000) secondo la quale l'oggetto del

giudizio del procedimento de quo va identificato nel diritto di credito del debitore esecutato nei confronti del terzo debitore, la questione attinente alla legittimazione (così come quella attinente alla giurisdizione, competenza, devoluzione arbitri, ecc..) è pienamente ammissibile nel giudizio di cui all'art. 548 c.p.c..

Infatti, nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo il creditore procedente in via surrogatoria o, secondo altri, quale sostituto processuale del debitore principale, agirebbe in nome proprio per l'accertamento del diritto vantato dal debitore principale nei confronti del terzo pignorato.

Con la conseguenza che si configura una tendenziale identità tra l'accertamento del rapporto debitore/terzo instaurato incidentalmente ex art. 548 c.p.c. su iniziativa del creditore procedente e quello eventualmente posto in essere in via principale dalle parti originarie del rapporto conteso.

Diversamente è stato negato l'accertamento di questioni attinenti alla giurisdizione (e, del pari, alla legittimazione) in sede di giudizio ex art. 548 c.p.c. sul presupposto che l'oggetto del procedimento de quo è limitato alla sola verifica dell'esistenza del credito di cui alla pretesa esecutiva e non anche del rapporto sostanziale intercorrente tra debitore esecutato ed il terzo (Cass. Sez. Un. 14831/2002).

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali, con sentenza 25037/2008, hanno negato che il giudizio di accertamento ex art. 548 c.p.c. abbia rilevanza limitata alla sola azione esecutiva, dovendo lo stesso concludersi - anche in conformità ai principi di celerità, concentrazione e coerenza processuale che informano il giusto processo ex art. 111 Cost. -:"Con una sentenza dal duplice contenuto di accertamento, l'uno avente ad oggetto il diritto di credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato; l'altro - di rilevanza meramente processuale, attinente all'assoggettabilità del credito pignorato all'espropriazione forzata - efficace nei rapporti tra creditore procedente e terzo debitor debitoris e come tale rilevante ai soli fini dell'esecuzione in corso, secondo la forma dell'accertamento incidentale ex lege".

Ne consegue che nel giudizio incidentale di cui all'art. 548 c.p.c. sono ammissibili le questioni di competenza, giurisdizione, litispendenza.

Pertanto, sulla scorta di quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, deve ritenersi ammissibile in questa sede l'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte resistente a favore della xxxxx

Tanto premesso, dalla documentazione prodotta in atti dalle patri si evince che: i) l'intestazione degli estratti conto prodotti da parte ricorrente riporta il nome xxx (doc. n. 2); ii) l'istituto di credito resistente ha ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia a compiere operazioni di conto corrente e depositi in data 7/2/2011 ovvero successivamente alla notifica del pignoramento avvenuta il 15/9/2010 (doc. n. 9 parte resistente); iii) la xxxx sita in Bologna, via De Carracci, 7 è una sede secondaria della xxxx con sede legale in Parigi, Avenue Klebert, 49 e non della xxx (docc. da n. 2 a n. 4); iv) il numero di conto corrente indicato negli estratti conto emessi dalla xxx (doc. n. 2 ricorso introduttivo) corrisponde a quello indicato nelle rimesse bancarie eseguite presso l'istituto di credito resistente (doc. n. 8); v) la stessa parte ricorrente afferma espressamente che il ccc. ha acceso un rapporto di conto corrente presso la xxx (pg. 3 ricorso introduttivo).

Alla luce di tali considerazioni deve concludersi che il conto corrente

controverso è stato acceso dal vvv presso la xxxx e, pertanto, legittimata passiva nel procedimento de quo è quest'ultima e non xxxx
Ne consegue che, in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte resistente, il ricorso va rigettato per difetto di legittimazione passiva.
L'accertamento del difetto di legittimazione passiva in capo all'istituto resistente risulta assorbente rispetto alle altre questioni avanzate da parte ricorrente le quali, pertanto, non necessitano di essere esaminate.

p.q.m.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta la domanda per difetto di legittimazione passiva;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 780,00 oltre spese ed accessori di legge.

Così deciso in Bologna, il 6 dicembre 2013.

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2013.

La Nuova Procedura Civile